



# COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

**OGGETTO:** DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ALiquOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2017.

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAPOCCIA Gianfranco - Presidente	Sì
2. CRAVANZOLA Sergio - Vice Sindaco	Sì
3. DROCCO Andrea - Assessore	Sì
4. STRALLA Simona - Consigliere	Sì
5. RAVIOLA Aldo - Consigliere	No
6. NOCITO Michele - Consigliere	No
7. MAURO Laura - Consigliere	Sì
8. RICCA Flavia - Consigliere	Sì
9. MOSCONE Sergio - Consigliere	Sì
10. ANSELMA Enrico - Consigliere	Sì
11. BONELLI Elena - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BOLMIDA Dr.ssa Silvia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPOCCIA Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ALiquOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2017.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.18/2014 in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

DATO atto che, nella presente seduta, con successivo provvedimento il Consiglio Comunale determinerà le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017;

DATO atto che, nella presente seduta, con successivo provvedimento il Consiglio Comunale approverà il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2017;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
**677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della*

*aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la legge di stabilità 2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23/2015 con la quale è stato deliberato quanto segue per l'anno in corso:

Tipo di immobile	Aliquota applicata per l'anno 2016 (per mille)
Terreni agricoli	8,50
Abitazione principale (nelle categorie catastali <b>A/1</b> , <b>A/8</b> e <b>A/9</b> e relative pertinenze)	4,00
Fabbricati a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale "D"	8,50
Aree fabbricabili	8.50
Altri fabbricati (con esclusione della categoria D/10 esenti dal 1° gennaio 2014)	8,50

Ritenuto indispensabile confermare le aliquote suddette anche per l'anno 2017 la fine di ottenere il pareggio di bilancio e di assicurare idonee risorse per finanziare i servizi indispensabili;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Ad unanimità di voti legalmente espressi:

## DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare per l'anno 2017, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono riportati, le stesse seguenti aliquote e detrazioni in oggetto stabilite con deliberazione consiglio comunale sopracitata, dando atto che saranno previste eventuali successive modifiche:

Tipo di immobile	Aliquota applicata per l'anno 2017 (per mille)
Terreni agricoli	8,50
Abitazione principale (nelle categorie catastali <b>A/1</b> , <b>A/8</b> e <b>A/9</b> e relative pertinenze)	4,00
Fabbricati a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale "D"	8,50
Aree fabbricabili	8,50
Altri fabbricati (con esclusione della categoria D/10 esenti dal 1° gennaio 2014)	8,50

di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18/2014;

5) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 6) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.



Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO  
F.to: CAPOCCIA Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/01/2017 al 31/01/2017 come previsto dalla normativa vigente.

Serralunga d'Alba, li 16/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: VIGLINO dott. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Serralunga d'Alba, li 16/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VIGLINO dott. Giovanni

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2016**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BOLMIDA Dr.ssa Silvia